

**REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE DI CARTA E
CARTONE (COD. E.E.R. 15.01.01 E 20.01.01)
C.I.G. 76439123BB**

Con la presente **Brianza Energia Ambiente S.p.A.**, in riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cessione di carta e cartone (Cod. E.E.R. 15.01.01 e 20.01.01), C.I.G. 76439123BB,

PRMESSO CHE

- in data 14/09/2018, il Consiglio di Amministrazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito denominata in breve “*Stazione Appaltante*”) ha disposto l’indizione, per conto della società Bea Gestioni S.p.A., di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Cessione di Carta e Cartone proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 15.01.01 e 20.01.01) avente durata di 12 mesi, con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, per un importo complessivo, a credito della Stazione Appaltante, pari ad Euro 63.000,00, oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.260,00 inclusi, da aggiudicare con il criterio del miglior incremento percentuale sui prezzi indicati dal listino della Camera di Commercio di Milano con riferimento alla media tra i prezzi minimi e massimi riferiti alla voce 530 punto 120 1.01 “Carte e Cartoni Misti non selezionati provenienti da raccolta differenziata”;
- in data 17/10/2018 il Bando relativo alla procedura di affidamento in questione è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 121);
- in data 18/10/2018 l’intera documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto è stata pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante;
- in data 19/10/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviso di rettifica al Bando di gara relativo alla procedura di affidamento in oggetto (G.U. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122);





- entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta, come risulta dal verbale di gara del 5/11/2018 (Prot. n. 10333/2018);
- in data 5/11/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, all'esito della quale il R.U.P., a causa di riscontrate carenze/irregolarità della documentazione amministrativa presentata dall'unico operatore partecipante, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, come risulta dal sopraccitato verbale di gara;
- l'unico operatore economico partecipante regolarizzava, tramite Pec ed entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la carenza documentale riscontrata;

ATTESO CHE

- l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241 e s.m.i., di revocare *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole [...]”*;
- il medesimo articolo 21 *quinquies* della legge n. 241 e s.m.i. prevede che *“La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”* e, altresì, che *“se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;
- deve ritenersi legittimo, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* della legge n. 241 e s.m.i., così come confermato anche da recente giurisprudenza, il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti, quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa; ciò in quanto la richiamata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (ex *multis* Consiglio di Stato, sentenza n. 4026 del 30.07/2013);





CONSIDERATO CHE

- la Stazione Appaltante ha concluso con il COMIECO (Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosa) una convenzione avente ad oggetto la cessione di Carta e Cartone proveniente da raccolta differenziata;
- in conseguenza della citata Convenzione con il COMIECO, non risulta più economicamente conveniente per Brianza Energia Ambiente S.p.A. procedere con l'aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cessione di Carta e Cartone proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 15.01.01 e 20.01.01);
- sussistono i presupposti di cui all'art. 21 *quinques* della L. 241/1990 e s.m.i. per la revoca in autotutela della procedura di gara in questione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- non è necessario comunicare ai concorrenti l'avvio del procedimento di revoca in autotutela in quanto, come riconosciuto da recente giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato sentenza n. 2455 del 14.05.2015), prima dell'aggiudicazione efficace la Stazione Appaltante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento in autotutela al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio; ciò sul presupposto che tale provvisoria determinazione non costituisca ancora la definitiva scelta del soggetto aggiudicatario della gara, sì da ingenerare quel legittimo affidamento che impone l'instaurazione del preventivo contraddittorio procedimentale;
- quanto sopra esposto vale ancora di più nel presente caso in cui la procedura di gara è ferma alla fase di esame della documentazione amministrativa, non essendo ancora stato individuato il potenziale aggiudicatario;
- la revoca intervenuta prima della proposta di aggiudicazione non comporta, inoltre, alcun indennizzo, trattandosi di provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (aggiudicazione efficace), mentre l'art. 21 *quinques* della legge n.





241 del 1990 correla detto indennizzo ai soli provvedimenti amministrativi “ad effetti durevoli”, locuzione nella quale non rientrano l’aggiudicazione non definitiva e gli atti propedeutici, quale il bando di gara (ex *multis* Consiglio di stato 5834 del 2018).

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

in ossequio ai principi di buona amministrazione *ex art. 97* della Costituzione, revocare in autotutela il bando di cui trattasi e non procedere con la gara giacché “*non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico*” per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica;

REVOCA

per le motivazioni sopra esposte il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Cessione di Carta e Cartone proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 15.01.01 e 20.01.01) e gli atti consequenziali e connessi, a norma e per gli effetti di cui all’art. 21 *quinques* della L. 241/1990 e s.m.i.


4 di 4

Desio, 29 novembre 2018

Prot. 11390/2018/AC/sm-lm

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Il Direttore Generale
Dottor Alberto Cambiagli



Brianza Energia Ambiente SpA

Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362.391.31 - Fax 0362.39.13.90
Part. IVA 00985990969 - Cod. Fisc. 83002320154
Rea n. MB-1476946 - Capitale Sociale: 15.000.000 euro
segreteria.beabrianza@pec.it - segreteria.generale@beabrianza.it - www.beabrianza.it

